

COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 del 21-07-2023

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2023**

SETTORE PROPONENTE
SETTORE II - G.R.U. - SERV. FINANZIARI E
TRIBUTARI

D.ssa Minniti Daniela

Firma



SINDACO/ASSESSORE
VISTO IL SINDACO/ L'ASSESSORE
Clemente Vito Antonio

Firma

IL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Premesso che

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI, e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Premesso che con proposta di delibera n. 35 del 12/07/2023 si confermavano le aliquote IMU applicate negli anni precedenti.

Premesso che con prot. n. 14329 del 19/07/2023 il Collegio dei Revisori esprime parere non favorevole in virtù del fatto che :

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/03/2023 il Comune di Menfi ha deliberato di ricorrere alla Procedura di riequilibrio Pluriennale disciplinata dall'art. 243 del D.Lgs 267/2000;

- il trend storico del risultato di Amministrazione negli ultimi quattro anni è stato il seguente:

-Anno 2018 : disavanzo pari ad € -2.970.128,08

-Anno 2019 : disavanzo pari ad € -3.392.901,25

-Anno 2020 : disavanzo pari ad € -10.715.772,43

-Anno 2021 : disavanzo pari ad € -13.109.246,63

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/05/2023 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 con un disavanzo pari a complessive € -13.109.246,63;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 06/03/2023 è stata approvata la proposta di "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243/bis, Dlgs 267/2000)";
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate ed è applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del decreto Legge 201/2011 e dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011;
- il mancato aumento delle aliquote IMU al massimo di quanto consentito in base alla normativa vigente al fine di una maggiore copertura delle uscite e al fine di maggiore garanzia del disavanzo di amministrazione già accertato e pari ad € - 13.109.246,63 ;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1 :

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 dell'993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022 sono classificati come esenti;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Visto il comma 837 della legge di bilancio 2023: all'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »; b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

Considerato che la Conferenza Stato-Città del 30 maggio 2023 ha spostato di due mesi il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali che originariamente era previsto per il 31 maggio

2023 mentre la nuova scadenza è stata fissata al 31 luglio, termine entro cui adottare la presente deliberazione e che, qualora venissero pubblicate le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà ad aggiornare le fattispecie e le relative aliquote al prospetto medesimo;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato, altresì, che:

- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

- che ad oggi non risulta ancora emanato tale decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, per cui si ritiene possibile approvare le aliquote del 2023 secondo i criteri sopra menzionati.

Visto il prospetto riportato nel presente provvedimento che elenca le aliquote 2023 IMU nonché le modalità operative per la fruizione delle relative agevolazioni;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2023, sulla base delle disposizioni normative vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, che verrebbero compromessi in caso di mancata approvazione delle aliquote come indicate nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
-----------	----------

Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019):	0,60%
Aliquota per altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,14%
Aliquota per i terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,14%
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	0,10%
Fabbricati del gruppo D	1,06% (di cui 0,76 % riservato allo Stato)
<p>detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</p>	

Viste le ipotesi di esenzione dall'IMU previste dalla Legge;

Visto l'adottando regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/07/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori.

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare per l'anno 2023 le aliquote IMU come da prospetto riportato di seguito:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019):	0,60%


Aliquota per altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,14%
Aliquota per i terreni agricoli	1,06%
Aliquota per aree fabbricabili	1,14%
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali	0,10%
Fabbricati del gruppo D	1,06% (di cui 0,76 % riservato allo Stato)
<p>detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;</p>	

3. Di dare atto che, qualora venissero pubblicate le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nonchè le modalità di determinazione del prospetto informativo richiesto dalla legge, si provvederà ad aggiornare le fattispecie e le relative aliquote al prospetto medesimo.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

6. La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.



COMUNE DI MENFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere su proposta di Consiglio Comunale n. 37 del 21/07/2023 recante “Imposta Municipale Propria (IMU)-Approvazione aliquote anno 2023”.

Il Collegio dei Revisori

VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 35 del 12/07/2023 recante “Imposta Municipale Propria (IMU)-Conferma aliquote anno 2023”, trasmessa al Collegio dei Revisori in data 17/07/2023, con nota 0014089 su cui questo collegio aveva esitato un parere non-favorevole;

VISTA e richiamata la nuova proposta n° 37 del 21/07/2023, trasmessa a questo Organo di Revisione in pari data;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con il quale viene istituita l'imposta municipale unica(IMU)

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (denominato “*Salva Italia*”), convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale l'imposta municipale propria viene anticipata in via sperimentale a partire dall'anno 2012;

VISTA la Legge di Stabilità 2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. n. 16 del 06/06/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014, che ha stabilito l'Istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: il primo il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (imposta municipale propria – IMU) e il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali (tributo sui servizi indivisibili – TASI e tributo sul servizio rifiuti – TARI);

Dato atto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (**30/06/2020**), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

DATO ATTO che l'art. 1 comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 ha differito il termine di approvazione del bilancio Di Previsione 2023-2025 al 30/04/2023 e successivamente al 31/07/2023;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

PRESO ATTO del comma 837 dell'art. 1 della Legge 197 del 29/12/2022 a norma del quale all'articolo 1 della Legge 27/12/2019, comma 767 , concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imu è aggiunto, in fine , il seguente periodo " *in deroga all'articolo 1 comma 168, della Legge 27/12/2006 n. 296, e al terzo periodo del presente comma , a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo , in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a755*";

EVIDENZIATO che al momento il Ministero delle Finanze non ha ancora provveduto a pubblicare il prospetto di cui ai commi 756 e 757 della Legge 197/2019 e nelle more della pubblicazione , è necessario procedere con deliberazione del Consiglio Comunale alla conferma delle aliquote Imu individuate con la proposta n. 35 del 12/07/2023 ed alla loro definizione per l'anno 2023.

EVIDENZIATA la necessità di procedere alla redazione del prospetto di cui ai commi 756 e 757 della legge di bilancio della Legge 197/2019, non appena pubblicato dal Ministero sarà elaborato e pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze , entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della Pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta di cui al comma 757 entro il termine preteritorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale en. 10 del 06/03/2023 il Comune di Menfi ha deliberato di ricorrere alla **Procedura di Riequilibrio Pluriennale** disciplinata dall'art. 243 del D.Lgs 267/2000;

EVIDENZIATO che il trend storico del risultato di Amministrazione negli ultimi quattro anni è stato il seguente:

- Anno 2018 : disavanzo pari ad € -2.970.128,08
- Anno 2019 : disavanzo pari ad € -3.392.901,25

-Anno 2020 : disavanzo pari ad € -10.715.772,43
-Anno 2021 : disavanzo pari ad € -13.109.246,63

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/05/2023 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 con un disavanzo accertato pari a complessive € **-13.109.246,63**;

VISTO che l'articolo 52 del decreto legislativo 446/97 disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate ed è applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del decreto Legge 201/2011 e dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 23/2011;

VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 35 del 12/07/2023 recante "Imposta Municipale Propria (IMU)-Conferma aliquote anno 2023", trasmessa al Collegio dei Revisori in data 17/07/2023, con nota 0014089, esitata dal Collegio dei Revisori con parere non-favorevole per le motivazioni ivi trascritte;

VISTA la nuova proposta di Consiglio Comunale n. 37 del 21/07/2023 recante "Imposta Municipale Propria (IMU)-Approvazione aliquote anno 2023", trasmessa al Collegio dei Revisori in data 21/07/2023, con nota 0014585;

EVIDENZIATO che nella nuova proposta di deliberazione n. 37 del 21/07/2023, la rimodulazione delle aliquote IMU secondo le percentuali previste dalla legislazione vigente è finalizzata, secondo quanto indicato, ad una maggiore copertura delle uscite, al mantenimento degli equilibri di bilancio, oltre che, del maggiore disavanzo di amministrazione, già accertato in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2021 e pari ad € **-13.109.246,63**;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile, espresso ai sensi della LR 48/91 art.1 lett.1, da Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Daniela Minniti;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Consiglio Comunale n. 37 del 21/07/2023 "Imposta Municipale Propria (IMU)-Approvazione aliquote anno 2023".

Il presente parere viene sottoscritto con apposizione della firma in formato digitale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Domenico Camarda, Presidente

Dott. Mario Cavallaro, Componente

**PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L. R. N. 48 DEL 11/12/1991 E MODIFICATA
CON LA L.R. 30/00**

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2023

SETTORE/UFFICIO: SETTORE II - G.R.U. - SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI

Menfi, li 21-07-2023



Il Responsabile dell'istruttoria

Minniti Daniela

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, li 21. 07. 2023



Il Capo Settore/Sostituto

Minniti Daniela

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria

Impegno n° _____

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

Menfi, li 21.07.2023



Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto

Minniti Daniela

Parere dei Revisori dei Conti

Si esprime parere favorevole

Menfi, li

I REVISORI DEI CONTI

Camarda Domenico _____

Cavallaro Mario _____

Leone Rosa _____